



PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI BIELLA - CIG 87315330FA

Scadenza: 4 giugno 2021, ore 12:00

CHIARIMENTI (aggiornato al giorno 31 maggio 2021)

D: All'Art. 9.2. Requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale del bando di gara viene indicato che: *“i concorrenti devono essere in possesso della certificazione di cui alla norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” o in alternativa della certificazione di cui alla norma OHSAS 18001 - Requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori”*. Noi non possediamo le suddette certificazioni, ma abbiamo un *“Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori”* interno non certificato. Può essere comunque valido per la partecipazione alla procedura?

R: In virtù di quanto stabilito dall'art. 87, comma 1, del d.lgs. 50/2016 *“Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”*. Pertanto, la prova relativa all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità è ammessa solo nei limiti dell'assenza di colpa dell'operatore economico che decide di avvalersene. Ciò è da escludersi quando la ditta non dimostra in alcun modo le ragioni per le quali non è in grado di fornire la relativa certificazione, sebbene sia compito del concorrente alla gara quello di adoperarsi per tempo per essere in grado di produrre le certificazioni richieste,

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate. 1

nonché di verificare che gli enti certificatori prescelti siano in grado di rilasciarle nei tempi richiesti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 giugno 2018, n. 4190), non indicando peraltro né la data di avvio della procedura di accertamento della qualità né l'ente certificatore incaricato. Dunque un "*Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori*" interno non certificato non risulta di per sé sufficiente per la partecipazione alla procedura.

D: In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: Invio documentazione in un unico file. Si chiede conferma che il file unico relativo ad ogni busta debba essere una file compresso (.zip) firmato e marcato digitalmente, contenente vari files firmati (e non marcati) digitalmente.

R: Si conferma che deve essere inviato **un unico file (anche compresso in formato zip.)** contenente la documentazione amministrativa, un unico file (anche compresso in formato zip.) contenente l'offerta tecnica e un unico file (anche compresso in formato zip.) contenente l'offerta economica, ciascuno sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente e contenente i vari file sottoscritti digitalmente.

D: In merito a quanto indicato all'ultimo capoverso del paragrafo 9.2, ovvero riportante quanto segue:

"Inoltre, stante la complessità degli interventi dal punto di vista della sicurezza, i concorrenti devono essere in possesso della certificazione di cui alla norma UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" o in alternativa della certificazione di cui alla norma OHSAS 18001 - Requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori".

Si chiede se, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, sia sufficiente che tale certificazione sia in possesso di una sola delle Imprese riunite oppure se tutte le Imprese riunite all'interno della R.T.I. debbano avere tale requisito.

R: Il requisito suddetto deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del Raggruppamento. **Le certificazioni di qualità attengono a caratteristiche soggettive del concorrente per valutarne le potenzialità e la qualità delle prestazioni, pertanto in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non è possibile ritenere che i requisiti in parola possano essere posseduti da una sola impresa.**

D: In caso di possesso della citata certificazione - UNI ISO 45001 - la stessa deve essere tassativamente accreditata oppure no?

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

R: Ai sensi dell'art.87 del codice dei contratti pubblici, qualora sia richiesta la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfi determinate norme di garanzia della qualità, tali richieste si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, **certificati da organismi accreditati**. Possono essere riconosciuti i *certificati equivalenti* rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Sono ammesse parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che essi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

D: 1) Per ognuna delle 3 buste (amministrativa, tecnica, economica) tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente e con marcatura temporale , quindi caricata su un unico file (per ogni busta) , il file poi deve essere firmato digitalmente e marcato temporalmente. E' ESATTO?

2) Devono essere inviate 3 pec distinte , una per ogni busta , oppure l'invio della PEC di offerta è UNICO?

R: 1) Deve essere inviato un unico file (anche compresso in formato zip.) contenente la documentazione amministrativa, un unico file (anche compresso in formato zip.) contenente l'offerta tecnica e un unico file (anche compresso in formato zip.) contenente l'offerta economica, ciascuno sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente e contenente i vari file sottoscritti digitalmente.

2) Come illustrato dall'art. 14 del bando di gara, entro il giorno 4 giugno 2021, ore 12:00, dovranno essere GENERATI tutti e tre i file (uno contenente la documentazione amministrativa, uno contenente l'offerta tecnica e uno contenente l'offerta economica). Entro il giorno 4 giugno 2021 dovrà essere inviato a mezzo pec esclusivamente il file contenente la documentazione amministrativa. I termini di invio dei file contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica saranno successivamente comunicati.

D: Ai fini della partecipazione come ATI alla gara in oggetto, il requisito del possesso della certificazione ISO 14001 deve essere detenuto da tutte le imprese partecipanti o è sufficiente che la certificazione sia posseduta dalla Mandataria?

R: Il requisito suddetto deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del Raggruppamento. Le certificazioni di qualità attengono a caratteristiche soggettive del concorrente per valutarne le potenzialità e la qualità delle prestazioni, pertanto in caso di raggruppamenti temporanei di imprese

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate. 3

non è possibile ritenere che i requisiti in parola possano essere posseduti da una sola impresa.

D: Premesso che la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere inviate con PEC, si chiede di conoscere la dimensione massima, in termini di megabyte, che può essere contenuta dalle pec al fine di un corretto invio;

R: Si informa che ogni pec non deve superare i 50 megabyte di contenuto;

D: Premesso che l'art. 15.1 del bando prevede l'invio della Documentazione Amministrativa "in un unico file", ed essendo la documentazione prodotta e firmata da soggetti diversi specialmente in caso di RTI, come ad esempio per il DGUE, si chiede se per "unico file" si intende una cartella compressa ad esempio con estensione zip;

R: La richiesta della Stazione Appaltante volta a ottenere un unico file, per quanto riguarda la documentazione amministrativa, ha la finalità di avere tutte le dichiarazioni amministrative su unico file pdf firmato digitalmente, per agevolarne la presa visione.

D: In quest'ultimo caso si chiede se la cartella compressa, in caso di RTI costituendo, deve essere firmata digitalmente da tutti i raggruppati, oltre ai singoli file ivi contenuti anch'essi firmati digitalmente;

R: Si rammenta che, in caso di RTI, gli operatori tutti devono sottoscrivere le dichiarazioni comuni.

D: Premesso che l'art. 14 del bando prevede che siano marcati temporalmente i file, si chiede se nel caso di cartella compressa di cui al precedente quesito n. 2, debbono essere marcati temporalmente ogni singolo file contenuto nella cartella (si tenga conto che in detti file è compresa anche la garanzia fideiussoria), oltre alla cartella compressa esterna, oppure se deve essere marcata temporalmente solo la cartella compressa;

R: Si fa rilevare che la marcatura temporale deve essere prodotta per il file dell'offerta tecnica e per il file dell'offerta economica.

D: Premesso che l'art. 15.3 del bando precisa che "gli operatori economici potranno non indicare in sede di gara i costi della manodopera in quanto i medesimi non possono essere allo stato calcolati", si chiede se è possibile comunque che un operatore economico scelga di indicare in sede di gara, e precisamente nel modello di offerta economica, sia i costi della manodopera e sia gli oneri di sicurezza aziendali differenti dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

R: E' facoltà degli operatori economici indicare in sede di gara sia i costi della manodopera e sia gli oneri di sicurezza aziendali.

D: all'art.14 pag 19 del bando di gara si indica che tutta la documentazione deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo:contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it , mentre all'art. 6.4 pag. 9 del bando si legge che “la documentazione relativa alla presente procedura deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso al Piattaforma informatica della Provincia”. Pertanto siamo gentilmente a chiedere la modalità corretta di invio della documentazione relativa alla procedura in oggetto.

R: Per piattaforma informatica della Provincia si intende la struttura di ricezione telematica del protocollo ufficiale, pertanto è corretta la trasmissione della documentazione a mezzo pec all'indirizzo da Voi citato e presente sul bando.

D: Siamo a richiedere informazioni in riferimento della relazione tecnica, in quanto quest'ultima è da redigere in massimo 5 facciate in formato A4 con ulteriore 4 facciate per immagini, schemi, disegni ecc.

Se le immagini e schemi si trovano all' interno delle 5 pagine di relazione, è possibile allungarla dello spazio che viene occupano dalle immagini?

Sempre all' interno della relazione, per la descrizione delle risorse da impiegare nelle lavorazioni, l' azienda ha deciso di descriverlo sotto forma di organigramma; è da contare nelle 5 facciate della relazione oppure nelle 4 ulteriori consentite(schemi, immagini ecc)?

R: Si conferma che il numero delle facciate in formato A4 con ulteriore 4 facciate per immagini, schemi, disegni ecc. è da considerarsi limite massimo utilizzabile, nella totalità 9 facciate.

D: A pagina 24 del bando si legge che la relazione tecnica dovrà essere redatta con carattere Arial, altezza 11 punti, interlinea 1,5, mentre nell' Allegato 1, pag. nota 1 punto 2 si legge interlinea singola. Si richiede la modalità corretta di interlinea da utilizzare.

R: Come previsto dall'Allegato 1, nonché in tutte le altre parti del bando di gara, si precisa che l'interlinea è singola.

D: Si chiede se sia solo l'offerta tecnica ad essere composta da non più di 5 facciate in formato A4 oppure sia nel complesso tutta l'offerta tecnica a non superare le 5 facciate.

R: Si ribadisce quanto indicato nei documenti di gara.

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

La relazione dovrà essere obbligatoriamente redatta:

1. in un massimo di n. 5 facciate in formato A4 (esclusi indice e copertina), con numerazione progressiva delle pagine. Non rientrano nelle suddette 5 facciate eventuali immagini, schemi o disegni da fornirsi in formato A4/A3 a sé stante, con un massimo di ulteriori 4 facciate;

Biella, 31 maggio 2021

Il Responsabile del Procedimento per le
attività di competenza della S.U.A.

(Dott. A. Salamone)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.